

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via Raimondo D'Aronco, n° 9 - 33100 UDINE

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI RIMBORSI SPESE**



**Per le attività istituzionali espletate fuori dall'ordinaria sede di
residenza da consiglieri e iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia**

Matrice delle Revisioni

Rev. n°	Data di Approvazione	Natura della revisione
1	01 marzo 2018	Seconda emissione

Emissione del Documento

Redazione	Verifica	Approvazione
Alessandro Quattrin (TESORIERE)	Monica Cairoli (PRESIDENTE)	CONSIGLIO DELL'ORDINE



sito web: agronomiforestali.fvg.it – e-mail: ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it

PEC: protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it

tel. e fax 0432-504506

codice fiscale: 94132890305

Sommario

PREMESSA	2
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 – Finalità e soggetti	3
Art. 3 – Attività istituzionali.....	3
Art. 4 - Autorizzazione	3
Art. 5 – Durata dell’attività.....	3
Art. 6 – Adempimenti contabili	4
Art. 7 – Ammissibilità, elegibilità e determinazione dei rimborsi spese	4
Art. 8 - Entrata in vigore	4

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E
DEI DOTTORI FORESTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

PREMESSA

Visto il Regolamento Generale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia approvato nella seduta del Consiglio del 26 marzo 2014,

Visto il Regolamento sull'Amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia approvato nella seduta del 01 luglio 2015.

ADOTTA

il seguente Regolamento per l'erogazione dei rimborsi spese per le attività istituzionali espletate fuori dall'ordinaria sede di residenza da parte di consiglieri e iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1. Attività: Le attività relative alle funzioni istituzionali svolte da consiglieri e da iscritti all'Ordine nell'interesse dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia
2. Rimborsi: rimborsi spese effettuate da membri del Consiglio, membri del Consiglio di Disciplina e/o da iscritti all'Ordine per attività istituzionali individuate dal Consiglio,
3. Autorizzazione: l'autorizzazione del Presidente o del Consiglio nei casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Finalità e soggetti

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 14 del Regolamento Generale, disciplina i rimborsi spese per lo svolgimento delle Attività da parte dei Consiglieri sul territorio regionale e nazionale, nell'interesse dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia. Il Presidente o il Consiglio possono autorizzare rimborsi spese anche agli iscritti non Consiglieri nel caso di svolgimento di attività svolte nell'interesse dell'Ordine.

Art. 3 – Attività istituzionali

Le attività istituzionali per le quali sono riconosciuti il rimborso delle spese sostenute sono:

- 1) partecipazione alle attività del Consiglio dell'Ordine,
- 2) partecipazione alle Assemblee dei Presidenti dell'Ordine e alle Conferenze dei Presidenti delle Federazioni Regionali,
- 3) partecipazione a riunioni o incontri istituzionali o di rappresentanza istituzionale autorizzati dal Consiglio e/o dal Presidente previo parere del Tesoriere,
- 4) partecipazione alle attività del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia,
- 5) partecipazione alle attività della Commissione dell'Ordine per l'opinamento delle parcelle,
- 6) partecipazione alle attività della Commissione dell'Ordine per la valutazione della formazione professionale permanente.

Art. 4 - Autorizzazioni

I rimborsi spese richiesti dai Consiglieri e dagli iscritti per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 3 punti 1, 2, 4 e 6 non sono soggette ad autorizzazione preventiva, purché comprovati da apposita comunicazione di convocazione.

I rimborsi spese dai Consiglieri e dagli iscritti per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 3 punto 5 debbono essere preventivamente autorizzate con provvedimento del Consiglio e/o del Presidente, previo parere del consigliere Tesoriere.

Art. 5 – Attività istituzionali ammesse a rimborso spese

Il rimborso spese spetta ad ogni membro del Consiglio, ad ogni membro del Consiglio di Disciplina e agli iscritti autorizzati per ogni attività che comporta la partecipazione e la trasferta dal luogo di residenza sino al luogo di svolgimento dell'attività. Tali attività debbono essere documentate.

Art. 6 – Adempimenti contabili

Il Consiglio, nella formazione del bilancio preventivo e consuntivo evidenzia con specifici capitoli di spesa l'ammontare preventivato e consuntivato dei rimborsi spese da erogarsi in ottemperanza al presente Regolamento, nel rispetto del Regolamento sull'Amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale approvato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 – Ammissibilità, eleggibilità e determinazione dei rimborsi spese

1. Per le Attività di cui all'articolo 1) possono essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute e documentate per vitto, alloggio e per i trasferimenti. I consiglieri richiedono il rimborso con regolare istanza corredata dalla documentazione giustificativa.

2. Ai fini dell'ammissibilità dei rimborsi spese possono essere autorizzati i seguenti mezzi di trasporto:

- a) autovettura di proprietà o in uso dell'avente diritto al rimborso,
- b) treno (biglietto di classe economica),
- c) aereo (biglietto di classe economica),
- d) altri mezzi in regolare servizio di linea (servizi di autobus urbani ed extraurbani etc.),
- e) taxi.

3. I rimborsi spese ammissibili, nel caso di utilizzo di autovettura, sono i seguenti:

- a) rimborso spese chilometrico determinato moltiplicando la distanza dalla propria residenza al luogo di svolgimento dell'attività e dal luogo di svolgimento dell'attività alla propria residenza, moltiplicato per l'importo di 0,40 Euro/Km,
- b) costi vivi sostenuti per eventuale pedaggio autostradale,
- c) costo del parcheggio.

4. I rimborsi spese ammissibili nel caso di utilizzo di aereo o altri mezzi pubblici sono i seguenti:

- a) costo del biglietto di viaggio,

5. I rimborsi spese ammissibili nel caso di pernottamento fuori dalla residenza sono i seguenti:

- a) costo per vitto: è ammissibile il rimborso massimo per vitto nei limiti di 70,00 Euro/giorno, purché comprovato da apposita documentazione fiscale di spesa,
- b) costo per alloggio: è ammissibile il rimborso massimo per alloggio nei limiti di 100,00 Euro/giorno, purché comprovato da apposita documentazione fiscale di spesa.

L'erogazione dei rimborsi spese avviene previo visto di congruità emesso dal Tesoriere e mandato di pagamento emesso in ottemperanza al vigente Regolamento sulla Contabilità e sull'attività contrattuale approvato dall'Ordine.

Art. 8 - Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce e abroga il Regolamento per l'erogazione dei Rimborsi spese approvato con delibera di Consiglio dell'Ordine del 26 marzo 2014.

Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento, con l'approvazione del Consiglio, entra in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione.

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali entro 15 giorni dalla data di approvazione del Consiglio.